



Questura di Venezia

Venezia, 2 giugno 1995

OGGETTO: Detenzione e trasporto armi - Uso sportivo.-

Art. 45 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. Leggi di P.S.

Per gli effetti dell'art.30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stili e simili.

Art. 80 del Regolamento:

Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art.45 del Regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in possesso, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata: i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso art. 45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Pertanto gli strumenti destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) spade, sciabole, bastoni coltelli, ecc. non sono considerate armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e cioè vendita, detenzione e trasporto.

In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciata dalle società sportive di appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali.

